

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 80/28/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con tempestivo ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, la Zurich Insurance Company LTD proponeva impugnazione avverso il silenzio rifiuto dell'Agenzia delle Entrate per la restituzione degli importi di Euro 760.308,05 e di Euro 677.927,98 a titolo di IRAP versata in eccedenza per gli anni 2005-2006, formatosi su precedente istanza disattesa in sede amministrativa.

Assumeva la parte ricorrente di avere sostenuto un maggiore onere fiscale Irap a fronte della indeducibilità delle svalutazioni dei crediti, prevista a partire dall'esercizio in corso al 4/10/05, per effetto della modifica normativa introdotta dall'art. 6 D.L. n. 203/2005

Si costituiva ritualmente in giudizio Ufficio, contestando l'assunto della contribuente e rilevando che la stessa non aveva provato la sussistenza del credito richiesto a rimborso.

Con sentenza n. 278/42/10, depositata in data 4/10/10 la Commissione Tributaria Provinciale di Milano respingeva il ricorso, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio.

Avverso tale sentenza proponeva tempestivo appello il contribuente, censurando la sentenza dei giudici di primo grado per difetto di motivazione e, in ogni caso, censurandola nella parte in cui negava il diritto al rimborso per omessa dimostrazione del credito, avendo prodotto in giudizio idonea documentazione non contestata dall'Agenzia delle Entrate. Resisteva l'appellato Ufficio con controdeduzioni in cui eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del gravame per mancanza del necessario requisito di specificità dei motivi di appello richiesto dall'art. 53 D.Lgs. 546/92, ribadendo, nel merito, l'insussistenza del diritto al rimborso. All'udienza dell'11/5/12 l'appello veniva deciso come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'Ufficio, secondo il quale la ricorrente non avrebbe indicato in modo specifico i motivi di impugnazione della sentenza di primo grado, così come previsto espressamente dall'art. 53 D.Lgs. 546/92, ma si sarebbe limitato a riproporre i motivi dedotti in prime cure.

L'eccezione non è fondata.

La contribuente, infatti, ha compiutamente indicato le ragioni per le quali ritiene censurabile la sentenza di primo grado, e, in particolare, la ritenuta non corretta applicazione retroattiva delle nuove regole di indeducibilità introdotte dall'art. 6 D.L. n. 203/2005 alle quote di settimi o noni pregressi emersi nella vigenza della normativa previgente.

Nel merito, l'appello merita accoglimento.

L'art. 6, comma 1, D.L. 203/2005 che statuisce l'irrilevanza, ai fini Irap, delle svalutazioni, delle riprese di valore e degli accantonamenti sui crediti ai sensi dell'art. 16, comma 9, D. Lgs 173/97, non ha portata retroattiva e va applicato solo a partire dall'anno 2005, non potendo la nuova normativa incidere su situazioni già maturate e consolidate. Ciò in quanto la deduzione dei cosiddetti settimi - noni è stata acquisita fin dall'esercizio di svalutazione del credito e non nei successivi esercizi in cui la deduzione viene concretamente operata. In questo senso, peraltro, si è recentemente pronunciata anche

la Suprema Corte di Cassazione, la quale con sentenza n. 5403 del 4/4/12, considerando la deduzione per noni agli esercizi successivi alla stregua di una modalità di deduzione di valori già riconosciuti come fiscalmente rilevanti a far data dall'esposizione nel bilancio di esercizio, ha affermato il principio secondo cui "la sopravvenuta irrilevanza, a partire dall'esercizio 2005, delle rettifiche di valore sui crediti quanto alla determinazione della base imponibile dell'Irap, non intacca (salvo affermarne un'applicazione retroattiva, non giustificata dal testo della legge soppressiva) la deducibilità dei noni correlabili a svalutazioni già riconosciute per effetto dell'appostazione in un bilancio anteriore" In ordine al quantum dell'importo richiesto in restituzione, il credito del contribuente, risultante dall'istanza di rimborso e dalle dichiarazioni annuali, avallato dalla documentazione in possesso dell'Amministrazione, non è stata specificatamente contestato dall'Ufficio e deve, quindi, ritenersi riconosciuto (Cass. 4239/04)

Considerata la particolarità della materia trattata, nonché il fatto che la norma nulla dispone in ordine alla sua portata retroattiva, sussistono gravi motivi per compensare interamente le spese processuali.

P.Q.M.

la Commissione in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, ordina il rimborso di Euro 760.308,05 per Irap 2005 e di Euro 677.927,98 per Irap 2006, oltre interessi di legge. Spese compensate.